

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte ecc.

Il Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura e il Commercio è incaricato di presentare alla Camera dei deputati il seguente progetto di legge, e di sostenere la discussione.

## Legge di Navigazione.

Art. 1°

Tutti i bastimenti mercantili con bandiera nazionale dovranno essere muniti nella loro navigazione —

- 1° Della patente di nazionalità, in cui viene inscritto il passaporto mercantile.
- 2° Di un ruolo d'equipaggio.

Sarà ritenuto inoltre il caso delle scorte a quei navigli che lo richiederanno.

Art. 2°

Per la spedizione di ciascuno di questi carte si pagheranno Lire 2000 —

Art. 3°

La patente di nazionalità che contiene sono ritenute per tutta la durata del bastimento, quando questo non cambi nome e conformazione.

Il ruolo d'equipaggio sarà rinnovato ogni qualvolta si fossero ripieni il foglio di imbarco, o il capitano ne facesse la richiesta, o viceversa il comandante di cui all'art. precedente.

Art. 4°

I bastimenti pagheranno per diritto di navigazione le seguenti tariffe.

I bastimenti al di sotto delle 10 tonne pagheranno Lire Cinque	5 =	} all'anno
Dalle 11 alle 50 tonne " " " " " " " " " " " "	25 =	
Dalle 51 alle 100 " " " " " " " " " " " "	150 =	
Dalle 101 alle 200 " " " " " " " " " " " "	200 =	} al biennio
Dalle 201 alle 400 " " " " " " " " " " " "	300 =	

3

Art. 5.

I Battelli che fanno la pesca lungo il litorale dello Stato annessi all'obbligo di munirsi delle carte di bordo prescritte dall'Art. 1.

Essi continueranno a provvedersi della licenza di pesca, per la quale pagheranno annuatim contesimi 100 oltre la tassa prescritta dall'Art. precedente.

Art. 6.

Continueranno ad essere esenti da qualunque tassa i battelli che fanno il servizio e la pesca interna dei porti, rade o spiagge dello Stato, conformandosi alle disposizioni particolari stabilite nei regolamenti dei porti.

Art. 7.

I Pappigieri che s'imbarcheranno o sbarcheranno da bastimenti di qualunque bandiera nei porti, rade o spiagge dello Stato, pagheranno contesimi 90 per ognuna. Il Capitano tanto di essi che nazionale è responsabile del pagamento suddetto.

Art. 8. n. 1.

Le disposizioni precedenti relative sono abrogate, e le tasse fisse e proporzionali tanto sulle patenti di marionabilità per i bastimenti di fabbrica nazionale, e per quelli di costruzione indigena, che dall'istessa proprietà, pagheranno a quella di Sudditi Sardi, quanto per ottenere le patenti del ruolo d'equipaggio, e del passaporto marittimo, che quelle di esenzione, e di licenza di pesca, e proprie nella stessa tabella del Regolamento 13 Gennaio 1827, e in quelle di S. S. Reali 29 Aprile 1838, e 3 Agosto 1841.

Sono parimenti abrogate le tasse sui pappigieri contemplate nel D. Brevetto 1. Aprile 1836, e qualunque altra disposizione di legge contraria alla presente.

2.

## Tasse d'Ancoraggio

Art. 9.

I Bastimenti nazionali di qualunque provenienza pagheranno per diritto d'ancoraggio = Dal Disporto di 35 tonne contesimi 75 all'anno per tonnellata.

Dalle 36 alle 80 " " 15 " " " "

ad ogni approdo in qualunque porto, rada o spiaggia dello Stato.

Dalle 11 ad oltre contesimi 25 per tonnellata ad ogni approdo come sopra.

Art. 10.

Sono esenti dal pagamento della tassa suddetta i Bastimenti della R. Marina militare di qualunque potenza marittima.

I Battelli perchevi sparsi non abbiano a bordo che il pescotto dello loro pesca.

I Bastimenti nazionali o esteri che approdano in Sardegna per caricare o scaricare il Sale per l'estero.



Art. 11.

Il pagamento della tassa d'innaggio sui bastimenti nazionali d'una portata maggiore di 35 tonnellate avrà luogo ogni qualvolta essi approdino e facciano operazioni di commercio, ovvero stazionino in un porto, rada o spiaggia dello stato più di quindici giorni per appello tanto volontario che forzato.

Art. 12.

Non sono considerate operazioni di commercio il mandare la merce a terra, il consegnare o ricevere lettere, o anche semplici mostre, ed il rifornirsi di qualsiasi provvigione di bordo che soprano ogni negozio al compimento del viaggio.

Art. 13.

I Bastimenti nazionali che approdano nei porti, rade o spiagge dello stato, e che per le sofferte avarie fossero costretti di fermarsi oltre il termine di quindici giorni non verranno sottoposti ad alcuna tassa d'innaggio e però per tutto quel tempo di tempo che sarà loro necessario infine di compiere le loro riparazioni, purché non si facciano operazioni di commercio. Le operazioni dovranno però cominciare entro i primi cinque giorni successivi a quello dell'approdo.

Art. 14.

I Bastimenti nazionali che imbarcano o sbarcano merci in più parti, rade o spiagge dello stato, pagano la tassa d'innaggio nel luogo, in cui cominciano l'operazione, e ne vanno esenti in quelli ove la continuano, o la compiono, purché in tale intervallo non tocchino ad una parte estera. Se toccano un porto, rada o spiaggia estera pagheranno la tassa come al primo approdo.

Art. 15.

Non pagheranno però il beneficio stabilito nel primo articolo del presente questi bastimenti, che nel terminare lo sbarco del carico imbarcato oltre merci.

Art. 16.

I Bastimenti mercantili d'ogni di qualunque portata e appartenenti a nazioni che non abbiano collo stato convenzioni relative alle tasse contemplato nella presente legge, pagheranno per diritto d'innaggio L. 1. per 20 per tonnellata nei porti, rade o spiagge dello stato. Ogni qualvolta essi approdino e facciano operazioni di commercio, ovvero vi stazionino più di quindici giorni per appello tanto volontario che forzato.

Art. 17.

I Bastimenti Esteri che avranno pagato la tassa d'ammaggio col primo loro approdo in un punto qualunque dello Stato senza avervi fatti operazioni di commercio, qualora effettueranno delle operazioni in un secondo punto pagheranno il solo terzo del detto Tassa.

Art. 18.

Tutti i Bastimenti sia nazionali che esteri, i quali partiti dai porti rade o pioggi dello Stato, fossero per forza maggiore del tempo, o di qualunque altro accidente costretti a ritornarvi, andranno esenti dal pagamento della tassa d'ammaggio, quando consti dalla patente di unità, o dalle altre carte di bordo che non abbiano toccati altri porti, e fatte operazioni di commercio, in caso diverso saranno sotto posti alle condizioni di un primo loro approdo.

Questi bastimenti però caricati, o in favore saranno di nuovo sottoposti alla tassa d'ammaggio, quando opereranno dopo il ritorno in situo qualche operazione di commercio.

3

### Tassa di Tassa

Art. 19.

I Bastimenti nazionali pagheranno per tassa di fare

Al rigolo di 35 tonnellate l'entrate 02 per tonnellata

Da 36 in su " 06 " 2.

I Bastimenti Esteri di qualsiasi portata appartenenti a nazioni che non abbiano a questo riguardo speciali convenzioni collo Stato, pagheranno indistintamente per ogni tonnellata centesimi 06.

4

### Tassa di Stazione

Art. 20.

I Bastimenti nazionali ed esteri di una portata maggiore di quattro tonnellate pagheranno per ogni oncia di Stazione, che faranno nei porti dello Stato o di fuori dopo il periodo di un mese dalla loro entrata le seguenti tasse.

Dalle 5 alle 35 tonnellate — 1 =

Dalle 36 " 80 " — " 2 =

Dalle 81 " e oltre " — " 4 =

Per il pagamento delle tasse di Stazione il mese cominciato si versa per completo

Art. 21.

Cil disposto della presente legge rimangono interamente abrogati tutte

Le disposizioni relative alle tariffe d'ammiraggio per le stazioni contemplate nelle  
tariffe del 27 Ott. 1859, 27 luglio 1861, 26 marzo 1862, 11 gennaio 1864.

5

### Tasse di Darsena

Art. 22.

I Bastimenti Nazionali pagheranno per ogni giorno d'ingresso nelle Darsene dello Stato  
cent. 65 per tonnellata dalle 35 tonnellate in su

Art. 23.

I Bastimenti Esteri di qualsiasi portata pagheranno per ogni giorno d'ingresso come  
sopra cent. 10 per tonnellata

Art. 24.

Dopo un mese susseguire al giorno dell'entrata nelle Darsene ogni bastimento  
pagherà la metà delle sopraddette tariffe per ogni mese d'attesa.

I pagamenti di queste tariffe, il mese cominciato, si computano come compiuto

Art. 25.

I Bastimenti Nazionali che Esteri, i quali fossero entrati nelle Darsene per  
radobbar, carenare, e calafatare pagheranno le seguenti tariffe

	<u>Radobbar</u>	<u>Carenare</u>	<u>Calafatare</u>
Dalle 5 alle 35 tonnellate	10 =	2,50	1,25
Dalle 36 alle 100 " "	20 =	5 =	2,50
Dalle 101 alle 200 " "	40 =	10 =	5 =
Dalle 201 in su " "	60 =	15 =	7,50 =

Art. 26.

I Bastimenti mercantili Nazionali che Esteri di qual-  
siasi portata pagheranno centesimi 50 per stanza il periodo di  
radobbar, carenare e calafatare, e spalmare nell'interno  
dei ponti

b.

### Navigazione a Vapore

Art. 27.

Nulla si per ora innovato sulle tariffe d'ammiraggio  
dei piroscafi Nazionali che Esteri che appaiono nei  
porti rade e spiagge dello Stato, per questi legni continueranno  
a rimanere in vigore le tariffe esistenti

Art. 28.

L'emanazione della presente legge è fissata al primo luglio 1864.

Il Ministero dell'Agricoltura e commercio, quello della guerra e marina,  
e quello delle finanze sono incaricati ciascuno per la parte che lo  
riguarda dell'esecuzione della presente legge.

Corini 22/11

Giuseppe Emanuele

P. Di Sant'Andrea

## Signori Deputati

Allorquando sul cominciare dell'attuale sessione Parlamentare io presentavo a questa Camera una legge per abolire quei balzelli che nella vista di favorire la nostra bandiera erano stati imposti a carico delle coste, io richiedeva che avrei successivamente presentati altri provvedimenti onde porre la nostra marina in condizione di poter sostenere con quella delle altre nazioni la più vittoriosa concorrenza. Tra le cause che inceppano lo sviluppo della nostra navigazione, o per meglio dire che ne rendono meno vantaggioso l'esercizio, annoverar si possono senza dubbio le mollesse, e perdita di tempo alle quali vanno soggetti i legni nazionali tanto all'ora oppresse nei porti, rade, o spiagge dello stato, quanto nei porti esteri ove esiste un consolato Sarvo.

Per dar compimento alla fatta promessa, io comincio a signori col presentarvi i qui uniti progetti di legge aventi per scopo la semplificazione, e riduzione delle tasse di navigazione, ed ancoraggio nei porti rade, o spiagge dello stato, ed ancora l'azione regolare dei porti, che fu



sino al giorno d'oggi disgraziatamente  
troppo trascurata. (\*)

come conseguenza immediata della  
diminuzione delle tasse di navigazione  
risultò indispensabile l'impiego di questo  
per conto della finanza, non potendo  
il loro prodotto essere per l'avvenire suffi-  
ciente a far fronte tanto alle riparazioni  
dei porti, quanto al mantenimento  
della flotta invalidi di marina, quale  
in oggi trovavasi organizzata, quindi fi-  
sibilità, che lo Stato sopprimerrebbe a tutte  
le spese per le opere e arte, riparazioni  
tanto ordinarie che straordinarie. Da  
eseguirsi per l'avvenire nei porti del  
Regno.

All'aprirsi della prossima sessione  
sarà cura del governo di presentarsi  
altri tre progetti di legge che forme-  
ranno il complemento di questo  
primo sistema di riforme marittime.

Col primo di questi progetti sarà  
provveduto all'abolizione della cassa  
invalidi di marina ora esistente ed  
il patrimonio della stessa sarà  
liquidato ed equamente ripartito fra  
la classe militare e la mercantile.

La quota spettante alla classe militare  
sarà onerata dalla finanza che  
sarà contemporaneamente onerata  
dal pagamento delle pensioni ultra-  
alimenti sopportate dalla Cassa per  
favore della classe militare, e la quota  
spettante alla classe mercantile

(\*) Il progetto di legge relativo alla  
manutenzione dei porti è stampato  
a parte sotto il N.º 90



sarà erogata a favore della medesima —  
come fonde in una nuova capacità risparmio  
che verrà parimenti colla stessa legge  
organizzata —

Il secondo progetto di legge riguarderà le  
Camer<sup>e</sup> di Commercio.

Allorché io fui chiamato a reggere per la  
prima volta il Ministero del Commercio  
mi avvidi ben tosto della necessità di  
riorganizzarle sotto altra forma affinché  
potessero veramente rappresentar al governo  
i bisogni del Commercio, e presentarsi in  
allora al Parlamento un progetto di  
legge, che avrei in questa Sessione nuo-  
vamente riprodotto, se non avessi dovuto  
attenermene a motivo di alcune dis-  
posizioni relative alla contabilità  
delle nuove Camere, specialmente a  
quella di Genova, le quali non possono  
venir definitivamente stabilite finché  
non sia completato il sistema della  
riduzione, e percezione delle tasse  
marittime —

Il terzo progetto finalmente sarà re-  
lativo alle tariffe consolari —

Dalle cose fin qui esposte voi ri-  
conoscete facilmente, o signori,  
quali siano le intenzioni del governo  
a riguardo della unificazione mercantile,  
e come sia nel tempo istesso indispen-  
sabile, che tutte le leggi suddette  
vengano considerate <sup>come</sup> varie parti d  
un solo sistema, quindi eliminate

3

contemporaneamente, non essendo a  
mio credere altrimenti possibile di  
salutarne il peso e la vicinanza in  
fluenza.

Sebbene la condizione finanziaria  
dello Stato abbia reso per qualche tempo  
perplesso il Governo sulla opportunità  
di procedere in oggi alla presentazione  
di leggi che ne dimissionano i  
preveduti, non tardò però a emettere  
dell'affermativa, poiché essendo sul  
commercio e sulla marina fondate le  
principali speranze dell'altro prospero  
avvenire, e per mestieri lo incoraggiame-  
nto immediato lo sviluppo son ogni  
sorta di facilitazioni.

Nei potrei ossequiosamente darvi  
esatto conto dello scapito che ridonderà  
alla finanza dall'attuazione delle leggi  
che ho l'onore di presentarvi, poiché  
venendo con queste sistematicamente mutato  
il sistema di tassazione, inarittimo man-  
=can gli elementi precisi del calcolo.  
Solendo però rendere una stima ragionevole  
approssimativamente almeno dell'<sup>entità</sup> utilità  
delle fatte riduzioni, dietro calcoli isti-  
=tuiti sulla quantità dei bastimenti  
nazionali, con applicazione ai medesimi  
delle nuove tariffe in ragione del rispettivo  
loro tonnellaggio, e degli approdi ordinari  
nei porti dello Stato, dovetti convenire  
che la perdita del tesoro a motivo  
delle proposte riduzioni non oltrepasserà  
la somma di L. 160,000 all'anno.

—

ivi comprese le L. 116, con provvedimenti  
dalla Sopratoppa o ancoraggio che si  
fanno nel porto di Genova. Da tutti  
i bastimenti in ragione di ventisette  
L. per tonnellata ad ogni approdo quale  
somma è imputata dalla camera di  
commercio per far fronte alle spese  
che dovete per disposizioni governative  
incontrare negli anni diietro

Questi oneri non saranno però  
lungamente gravi allo stato, il  
quale troverà nella maggior quan-  
tita di approdi un esuberante  
compenso di sacrificj che sarà  
temporaneamente sopportato per  
favorirli.

Ho ferma fiducia o signori che  
voi non sarete meno del Governo  
del Re animato dal Re. E di accordare  
alla nostra marina tutte le facilitazioni  
possibili offrendo la grande e  
fiorente per il vantaggio del commercio,  
e per l'onore della nostra bandiera

Prop. 106

N.º 89.

Progetto di legge

presentato dal Ministro d'Agricoltura, Com. e  
nelle tornate del 6 Luglio 1880.

---

Capo di navigazione, ancoraggio ecc